



ENTE FAUNA SICILIANA

Associazione naturalistica di ricerca e conservazione

fondata il 31 gennaio 1973

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e scopi

L'Ente Fauna Siciliana (EFS), *associazione naturalistica di ricerca e conservazione*, è "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS) e svolge attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Ha come simbolo l'Avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*).

Si prefigge la conoscenza (da acquisire e diffondere) del patrimonio naturalistico e culturale della Sicilia e la sua protezione, finalità che persegue promuovendo la ricerca scientifica, la conservazione degli ambienti naturali e della biodiversità, la sensibilizzazione verso i problemi del patrimonio naturalistico e culturale, la gestione di aree naturali protette, la assunzione del parametro ambientale naturale come misura delle compatibilità nella gestione degli interventi sul territorio, il tutto in un quadro di sviluppo sostenibile e di cooperazione nel contesto mediterraneo.

L'Ente Fauna Siciliana è Associata alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Art. 2 – Attività

L'EFS persegue la realizzazione delle sue finalità con programmi operativi che possono includere:

- a) attività di ricerca con l'attivazione di iniziative come un Centro Studi, una Biblioteca Naturalistica, Programmi di indagine in campo, Pubblicazioni e Convegni scientifici, Missioni di ricerca, ecc. Un Consiglio Scientifico può essere attivato per il coordinamento delle attività di ricerca;
- b) attività di conservazione con azioni varie di promozione della tutela delle risorse naturali e del territorio, assunzione delle responsabilità di gestione di aree protette, di vigilanza e controllo tramite un proprio Corpo di Guardie Ecologiche (GG. GG. VV.) con mansioni di vigilanza nei settori ittico, venatorio, ecologico ed antincendio, di recupero ed incremento faunistico in propri Centri tecnici, ecc.;
- c) attività di formazione con l'organizzazione di Corsi di educazione ambientale, Corsi di formazione professionale, attività didattiche e di sensibilizzazione, Conferenze, Seminari, Escursioni, Viaggi, Incontri, Mostre, ecc.; opportunità e facilitazioni per tesi di laurea, dottorati e masters;
- d) attività di servizio per mezzo del Periodico d'informazione naturalistica e organo dell'EFS *Grifone*, con la pubblicazione di un Annuario di Atti e Memorie, attraverso l'opera di un Corpo di Guide naturalistiche, ecc.;
- e) attività di collaborazione e cooperazione con Enti privati e pubblici nazionali, esteri o internazionali, anche attraverso convenzioni e accordi di partenariato.

Art. 3 - Soci

I soci dell'EFS si distinguono in:

- a) *Soci ordinari*: coloro che versano ogni anno una quota minima stabilita dalla Giunta Regionale all'inizio di ogni anno sociale;
- b) *Soci sostenitori*: coloro che versano una quota non inferiore al triplo della quota ordinaria annua;

c) *Soci onorari*: coloro che abbiano acquisito particolari meriti nel raggiungimento delle finalità dell'EFS. La qualifica di Socio onorario viene conferita con delibera della Giunta Regionale;

d) *Soci giovani*, fino all'età di 16 anni, con quota corrispondente ad un terzo della ordinaria.

Tutti i soci di cui alle lettere *a*, *b* e *c* godono di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, hanno diritto di intervenire a tutte le attività e manifestazioni dell'EFS, godono dei servizi e delle agevolazioni rispettivamente predisposti od ottenute da esso.

La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, per mancato versamento della quota sociale entro i primi sei mesi di ciascun esercizio sociale e per radiazione, avendo agito in palese contrasto con le finalità statutarie dell'EFS o avendone leso il buon nome. La radiazione viene deliberata dalla Giunta Regionale su richiesta dalla Sezione cui appartiene il socio.

Art. 4 – Organi dell'EFS

Gli organi dell'EFS sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) la Giunta Regionale;
- c) il Segretario Regionale;
- d) il Presidente;
- e) l'Assemblea di Sezione;
- f) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- g) il Segretario di Sezione.

Art. 5 – Delegati e Sezioni

I Soci sono raggruppati in unità territoriali corrispondenti generalmente ai Comuni.

La Giunta Regionale può nominare con delibera propri Delegati che rappresentino l'EFS nelle varie realtà territoriali, ne seguano le problematiche ambientali e vi facciano proseliti. Quando questi raggiungono il numero minimo di dieci soci, la Delegazione diventa, tramite delibera della Giunta Regionale, Sezione con propri organi rappresentativi.

Il Delegato deve essere socio dell'Ente con tutti i requisiti, doveri e diritti che rientrano in tale qualifica. Decade automaticamente da Delegato perdendo la qualifica di socio per i motivi previsti dal precedente art. 3.

Art. 6 – Consiglio Direttivo di Sezione

Ogni Sezione è retta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di cinque e non più di nove membri eletti dall'Assemblea di Sezione. I componenti il CD restano in carica tre anni, sono rieleggibili ed eleggono un Segretario di Sezione che rappresenta l'EFS a livello sezionale.

Si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi ed ogni qualvolta il Segretario di Sezione ne ravvisi la necessità. Decide sull'ammissione e la sospensione dei Soci.

Art. 7 – Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è costituita da tutti i Soci iscritti alla Sezione stessa in regola con il versamento delle quote sociali.

E' convocata in seduta ordinaria due volte l'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci della Sezione.

Elegge i membri del Consiglio Direttivo ed approva il bilancio consuntivo di Sezione.

Art. 8 – Assemblea Generale dei Soci

Alla fine di ogni anno sociale il Segretario Regionale convoca, entro il successivo mese di gennaio, l'Assemblea Generale dei Soci alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli iscritti.

Davanti a questa Assemblea, detta *di fine anno*, il Segretario Regionale svolge la relazione sulle attività svolte dall'EFS nell'anno di riferimento e sull'andamento dell'Associazione in rapporto alle sue finalità statutarie. Presenta anche il relativo Bilancio Consuntivo suddiviso in entrate ed uscite.

Relazione e Bilancio consuntivo sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 9 – Giunta Regionale

La Giunta Regionale è formata da sette membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci fra gli stessi Soci dell'EFS, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Giunta Regionale gode dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'EFS; ha funzioni deliberative sulle materie non riservate all'Assemblea Generale dei Soci; indirizza l'attività delle Sezioni e Delegazioni per il raggiungimento dei fini statuari dell'EFS; predispone il Bilancio Consuntivo annuale, la Relazione sulle attività svolte, il programma di attività da svolgere con la previsione di spesa, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto che sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, decide sull'accettazione di eventuali eredità, legati e donazioni.

Elegge, alla prima riunione del suo mandato, nel suo seno, il Segretario Regionale al quale può delegare compiti di propria competenza, ed un suo Vice.

Art. 10 – Segretario Regionale

Il Segretario Regionale è il legale rappresentante dell'EFS. Lo rappresenta nelle pubbliche manifestazioni e nei rapporti giuridici con i terzi.

Convoca, con precisa indicazione dell'ordine del giorno, della data e della sede, la Giunta Regionale e l'Assemblea Generale dei Soci. Ha il diritto di assistere allo svolgimento delle Assemblee di Sezione, per cui i rispettivi Segretari di Sezione sono tenuti a comunicargliene, con almeno dieci giorni di anticipo, sede, data ed ordine del giorno.

Adotta, in caso di eccezionale urgenza, decisioni di competenza della Giunta Regionale la quale deve essere convocata entro 48 ore per la ratifica.

Redige il Bilancio Consuntivo, come stabilito all'art. 8.

Il Segretario Regionale può farsi collaborare da altri Soci affidando loro incarichi tecnici e/o amministrativi.

Convoca, entro 15 gg. dall'Assemblea Generale dei Soci, la Giunta Regionale neoeletta. Questa è presieduta dal componente più anziano (per voti riportati) fino alla nomina del nuovo Segretario Regionale.

Convoca, per almeno due volte nel corso dell'anno sociale, una consulta tecnica dei Segretari di Sezione allo scopo di favorire il coordinamento delle attività delle Sezioni territoriali.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente dell'EFS è una figura simbolica che deve conferire lustro e prestigio all'Associazione.

Viene indicato ed eletto dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza dei presenti. Dura in carica sei anni ed è rieleggibile.

Subentra al Segretario Regionale, assumendone temporaneamente i poteri e le funzioni, in caso di sue dimissioni, assenza, impossibilità a svolgere il proprio ruolo.

Può, in momenti e situazioni di particolare gravità, convocare in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci, previa propria delibera che deve essere ratificata dalla stessa Assemblea in via preliminare e pregiudiziale.

Può disporre di un proprio *Ufficio di Presidenza* con apposito capitolo di spesa che rientra, però, nella contabilità generale dell'EFS.

Presiede le riunioni del Consiglio Scientifico.

Art. 12 – Sede legale

L'EFS ha la sua sede legale presso *l'Ufficio di Segreteria* in via E. Amante n.17 a Noto.

Per motivi organizzativi può disporre di altri recapiti corrispondenti ad Uffici distaccati, Sezioni di studio o specifica competenza, Centri tecnici, operativi o di ricerca.

Art. 13 – Validità e Gratuità

Le sedute degli Organi sociali sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, fatta salva ogni diversa indicazione in altri articoli del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che le distribuzioni non siano imposte dalla legge.

Art. 14 – Gestione finanziaria

L'EFS non ha scopi di lucro.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale annuo si chiude il 31 dicembre.

L'amministrazione finanziaria dell'EFS, curata dal Segretario Regionale, è unica e centralizzata per cui, entro dieci giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ogni Sezione dovrà trasmettere al Segretario Regionale il proprio conto consuntivo.

Le entrate dell'EFS sono costituite:

- a) dalle quote di adesione e di rinnovo;
- b) da eventuali contributi di Enti, Società, privati;
- c) dai proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- d) da donazioni accettate dalla Giunta Regionale.

Art. 15 – Dinamica

L'EFS può, con deliberato assembleare, aderire od affiliarsi ad organismi federativi, nazionali e sopranazionali, di ricerca, di conservazione, di consulenza, di rappresentanza in campo ambientalista ed ecologista.

Infine, l'EFS può confluire in altre associazioni con finalità identiche alle sue o cessare di operare tramite delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, convocata in via straordinaria, approvata da almeno quattro quinti dei Soci. Con la stessa delibera di scioglimento l'Assemblea stabilirà la liquidazione del patrimonio sociale nominando a tal fine uno o più liquidatori e determinando inoltre in che modo dovrà venire erogato l'eventuale avanzo che dovrà, comunque, essere destinato ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità, previo parere dell'autorità di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge sulle Associazioni e sulle ONLUS.